

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-440 del 26/01/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA PIACENZA N. 54
Proposta	n. PDET-AMB-2018-451 del 26/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei GENNAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE .
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO
IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA PIACENZA N. 54**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) con note del 22/9/2017, prot. n. 11931 e 11933 (prot. ARPAE n. 11735 e 11736 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di bovini per produzione di latte" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per aderire all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale ;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
 - per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 6/11/2017, prot. n. 13888 (prot. Arpae n. 13938 in data 7/11/2017). Con la medesima nota è stata disposta l'indizione della conferenza di servizi, convocata per il giorno 16/11/2017
- il verbale della conferenza di servizi del giorno 16/11/2017 che ha ritenuto necessario acquisire integrazioni documentali in ordine al progetto (realizzazione di stalla per allevamento di bovini e opere pertinenziali)
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 29/12/2017, prot. n. 16070 (prot. Arpae n. 16283 di pari data)

PRESO ATTO che

- per quanto attiene **l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici:**
 - la modifica dello stabilimento consiste nell'aumento della capacità di produzione dell'allevamento, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini;
 - la modifica dello stabilimento consiste nell'ampliamento della stalla, derivante dalla realizzazione di un nuovo ricovero per bovini, e nella realizzazione di una nuova trincea;
 - la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 12164, è pari a 400 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 205
 - Capi da rimonta: n. 145
 - Vitelli: n. 50

- le cuccette che ospitano le bovine adulte sono dotate di lettiera la quale viene trascinata dagli animali insieme al liquame e convogliata, mediante le ruspe, nelle vasche di stoccaggio;
 - la ditta proponente dispone di due concimaie per la conservazione del letame, poste all'esterno del centro aziendale in oggetto, sul fondo Chiappone e sul fondo Valborra;
- per quanto attiene **il progetto di ampliamento**:
- la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 624 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 389
 - Capi da rimonta: n. 195
 - Vitelli: n. 40
 - nel calcolo delle acque meteoriche raccolte nei pozzettoni non sono state conteggiate le acque ricadenti sulla trincea in progetto, avente superficie di 1170 mq (15 mt x 78 mt), da cui derivano circa 409 mc/annui di acqua raccolta, convogliata nella vasca n. 10;
 - anche la lettiera posata nelle cuccette viene raccolta insieme ai liquami nei pozzettoni, e tenuto conto di tutte le acque meteoriche convogliate nelle vasche stesse, il quantitativo di liquiletame conservato è tale da ridurre i tempi minimi di stoccaggio a circa 99 giorni. Conseguentemente, dà atto che tale capacità di contenimento è coerente alle disposizioni normative previste nei casi ex art. 33 comma 2.b del Reg.to Reg.le n. 3/2017. Preme comunque mettere in evidenza che, tenuto conto degli andamenti culturali e dell'obbligo di rispettare le dosi dei MAS e dei divieti di distribuzione in inverno, è opportuno che l'azienda valuti di dotarsi di ulteriori contenitori aventi capacità di conservazione tali da permettere lo stoccaggio dei reflui per il tempo necessario a programmare correttamente le operazioni di spandimento agronomico;
- per quanto attiene **le emissioni in atmosfera**:
- l'Azienda ha optato per l'autorizzazione di carattere generale di cui all'art 272 comma 2 del Dlgs 152/06 parte V;
 - il tipo di stabulazione adottato nell'insediamento è per la maggior parte a stabulazione libera su cuccette con utilizzo di paglia e la rimozione delle deiezioni avviene frequentemente con l'impiego di raschiatori, mentre per la stalla adibita ad allevamento dei vitelli viene prevista la lettiera permanente;
 - lo stoccaggio delle materie prime per l'alimentazione animale avviene in silos orizzontali e che l'Azienda dichiara di adottare le cautele atte a ridurre le emissioni diffuse;
 - per lo spandimento dei liquami si prevede l'impiego di carribotte e per le vasche dei liquami a cielo aperto, è prevista l'adozione di cautele atte a ridurre le emissioni in atmosfera e che i liquami verranno introdotti ad di sotto del pelo libero;
 - nell'insediamento non vengono eseguite operazioni di macinazione;
 - nell'insediamento è presente una caldaia alimentata a GPL avente potenzialità di 10kW per la produzione di acqua calda sanitaria;
 - l'Azienda prevede l'adozione delle cautele fissate dalla DGR 968/2012 per la riduzione delle emissioni di ammoniaca ed altri composti previsti.
 - l'allevamento risponda alle caratteristiche per l'autorizzazione di carattere generale fissate dalla DGR n. 968/2012, tenuto conto di quanto dichiarato dall'azienda
 - si evidenzia il disposto dell'art. 22 del Piano Aria Integrato Regionale 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Determina n. 115 del 11.4.2017, in merito alla copertura dei contenitori.
- per quanto attiene **lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale**:
- lo scarico di acque reflue domestiche in oggetto, originato dal servizio igienico annesso alla stalla, viene depurato attraverso fossa di tipo Imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico;
 - dalla documentazione presentata si evince che il sistema depurativo di cui sopra è rispondente alla normativa Regionale vigente e dimensionato per 4 a.e., a fronte di uno scarico avente un contenuto organico pari a 1 a.e.;
 - il suddetto scarico dopo il trattamento confluirà in un fosso privato che poco più a valle si immette nel canale consortile denominato "Crosa", afferente al bacino del torrente Chiavenna.

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 18/1/2018

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento,
- le seguenti precisazioni dei rappresentanti della Ditta proponente:
 - il documento *"attestazione d'idoneità delle concimaie e certificati di collaudo dei contenitori del colaticcio"*, redatto dal geom. Stefano Rancan, non fa cenno alle verifiche effettuate sui pozzettoni sottostanti alle concimaie, atti a contenere i colaticci, pertanto si provvederà ad integrare detto documento con tali informazioni, così come previsto dall'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 3/2017, e inviarlo nei prossimi giorni;
 - la superficie indicata nel Quadro 7 della Comunicazione di utilizzo agronomico, pari a 1061 mq, è relativa all'area di paddock individuata nella planimetria come "area 17". Le acque meteoriche ivi ricadenti confluiscono nel pozzettone individuato in planimetria con il numero 16;
 - le due concimaie utilizzate per la conservazione del letame, poste all'esterno del centro aziendale in oggetto, a distanza inferiore a 10 km sul fondo Chiappone e sul fondo Valborra, sono di proprietà della ditta stessa;
 - le dimensioni del filtro percolatore sono quelle evidenziate nella scheda tecnica, cioè 4 A.E.

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, per l'attività di "allevamento di bovini per produzione di latte" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

ATTESO che con nota del 23/1/2018 (prot. Arpae n. 1003 di pari data), il SUAP ha trasmesso le integrazioni richieste alla Ditta in sede di Conferenza di servizi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE (C. FISC. 80001080334) per l'attività di "allevamento di bovini per produzione di latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC) via Piacenza n° 54 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale ;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
2. **di impartire** per lo scarico di acque reflue domestiche avente recapito in corpo idrico superficiale, fosso privato confluyente nel canale consortile denominato "Crosa" afferente al bacino del torrente Chiavenna, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per gli impianti;
 - b) al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore e della fossa Imhoff, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore, così come si dovrà provvedere all'espurgo dei fanghi nelle fosse Imhoff;
 - c) dovranno essere eseguite le operazioni periodiche di svuotamento e controlavaggio del filtro;
 - d) i pozzetti di controllo posti prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - e) l'immissione degli scarichi nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalla fossa Imhoff, dal degrassatore e dal controlavaggio del filtro dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
 - g) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai punti precedenti dovrà essere disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della messa in esercizio, o al più tardi 30 giorni prima della definitiva messa a regime, deve presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti provenienti dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni;
 - b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 1/16;
 - d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 1/2016;
 - e) deve mantenere la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicai al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 120 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
 - f) qualora per motivi gestionali non fosse in grado di conservare il liquame o il letame per il tempo necessario alla loro maturazione, dovrà dotarsi di ulteriori contenitori aventi dimensioni

proporzionate a raccogliere i reflui nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni;

- l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dal Reg.to Reg.le n. 3/2017, e in particolare:
- l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
- l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
- Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
- l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
- il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
- qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;

4. **di fare salvo**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che la ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. ed, in particolare, le specifiche prescrizioni di cui al punto 4.37 dell'allegato 4 alla medesima delibera;

5. **di fare salvo altresì** che:

- dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera Assemblea Legislativa n. 115 del 11.4.2017;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la ditta deve essere in possesso di debita Concessione per l'emungimento di acqua dal pozzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata.
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

6. **di dare atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.